

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Sull'ordine dei lavori:	
SCALIA VITO.	891, 892
PRESIDENTE	891, 892
DE MARZI FERNANDO.	892
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	892
NEGRONI	892
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (4199)	892
PRESIDENTE	892
GITTI, <i>Relatore</i>	892
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	895

La seduta comincia alle 17,10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

SCALIA VITO. Ho avuto con lei, signor Presidente, l'occasione di uno scambio di idee circa la questione relativa al disegno di legge

sul trasferimento della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M. già approvato dal Senato ed assegnato alla nostra Commissione. Se mi faccio dovere di chiedere un chiarimento, è perché ritengo che ognuno di noi si debba assumere le proprie responsabilità.

Io desidero sottoporre all'attenzione della Commissione la richiesta di convocazione abbinata con la Commissione Igiene e sanità per la discussione immediata del predetto disegno di legge.

Questo faccio anche perché desidero conoscere il pensiero di tutti i gruppi politici su un argomento così delicato. Pertanto, vorrei, signor Presidente, che ella stabilisse la data di convocazione delle Commissioni.

PRESIDENTE. La Presidenza si atterrà alla prassi che è stata sempre seguita in merito alla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di un determinato provvedimento.

SCALIA VITO. Non discuto sulla questione di competenza del Presidente, dico soltanto che, evidentemente, esistendo un disegno di legge di tanta importanza, si debba avere una indicazione di quello che è il parere della maggioranza dei deputati.

Non pretendo di sostituirmi al Presidente, mi limito soltanto a chiedere che gli altri deputati esprimano un loro parere perché il Presidente ne possa tener conto.

PRESIDENTE. Da quando faccio parte di questa Commissione e dai Presidenti che mi hanno preceduto, è stata sempre seguita la prassi che è di competenza della Presidenza, e in questo caso della Presidenza delle due Commissioni alle quali il disegno di legge è stato assegnato congiuntamente, di porre

all'ordine del giorno determinati disegni di legge.

Non intendo pertanto andare oltre in questa discussione che rischia di farci uscire fuori da quella che è la prassi sempre seguita.

SCALIA VITO. Io intendo rispettare la prassi costante sempre seguita; soltanto mi limito a chiedere che ci sia un'indicazione anche da deputati che fanno parte della maggioranza.

PRESIDENTE. Questo sarebbe interferire in quella che è prerogativa della Presidenza sulla quale ella, peraltro, è stato sempre concorde.

Ritengo pertanto di non andare oltre la dichiarazione che ho fatto.

SCALIA VITO. Rispettando le prerogative della Presidenza, altre volte i deputati hanno sottolineato l'opportunità di inserire un determinato argomento all'ordine del giorno. Io mi sto limitando a chiedere l'espressione di un parere su un fatto di così grande importanza.

PRESIDENTE. Ella vorrebbe che i vari gruppi si pronunciasse su un determinato argomento. Ciò non si è mai fatto in passato.

Ella ha richiesto, a suo nome e a nome dei suoi colleghi, che la Presidenza esamini l'opportunità di porre all'ordine del giorno un determinato provvedimento. La Presidenza delle Commissioni riunite e non già della sola Commissione Lavoro deciderà. A questo punto il discorso è chiuso. Anzi altre volte siamo stati più severi, poiché su questo argomento si parlava alla fine della seduta.

DE MARZI FERNANDO. Noi abbiamo discusso due proposte di legge, la n. 2663 e la n. 2682, accettate dal Governo, sull'assistenza ai pensionati artigiani, per le quali manca la votazione finale poiché si è in attesa del parere della Commissione Bilancio. È passato molto tempo, la Commissione Bilancio non ha capito quale era l'impostazione di questa legge che non comporta onere finanziario. Infatti le 1.500 lire che erano previste dalla proposta di legge sono già date dal Ministero del lavoro. Noi abbiamo stabilito, in quella proposta di legge, l'assistenza dal 1° gennaio 1963.

Dato che oggi nella nostra seduta è presente il Sottosegretario per il lavoro, lo pregherei di fare in modo che il Ministero chiarisca che non c'è nessuna spesa in più. In tal modo si potrà finalmente votare questa proposta di legge tanto attesa. Altrimenti tutta la buona volontà che ha avuto il Governo di non presentare un proprio disegno di legge per accelerare l'iter legislativo delle due pro-

poste d'iniziativa parlamentare sarebbe stato inutile.

PRESIDENTE. Essendoci il parere contrario della Commissione Bilancio, non possiamo procedere alla definitiva approvazione.

DE MARZI FERNANDO. La Commissione Bilancio deve rivedere il suo parere.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se ho capito bene le parole dell'onorevole De Marzi, si tratterebbe di un equivoco nel quale è incorsa la Commissione Bilancio, cioè che, pur non essendoci spesa, la V Commissione tuttavia ha dato parere sfavorevole. Comunque riferirò al Ministero in modo che, se c'è un equivoco, esso possa venire chiarito.

NEGRONI. Secondo il penultimo articolo della legge votata, la spesa viene sostenuta dal Ministero del tesoro nel capitolo variazioni di bilancio. Ora, la Commissione Bilancio dice che quel capitolo è esaurito e pertanto non ci sarebbero più fondi.

Noi invece sosteniamo che è una pura formalità, in quanto non c'è una superiore spesa e solo formalmente dichiariamo di attingere a quel fondo. Eventualmente comunque si potrebbe cambiare la formulazione nel modo che ci potrebbe suggerire la Commissione Bilancio. Io ritengo che si potrebbe proporre alla Commissione Bilancio una variazione.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450 », già approvato dal Senato.

Il relatore, onorevole Gitti, ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. Io sarò estremamente telegrafico nella mia esposizione, in quanto che, se i colleghi hanno avuto la compiacenza di leggere la relazione che accompagna la presentazione di tale disegno di legge, hanno potuto rilevare come quest'ultimo rientri in quei provvedimenti che il Parlamento ha, secondo una prassi costante, dettato per ratificare accordi sindacali.

L'accordo sindacale questa sera al nostro esame, concerne i lavoratori addetti ai servizi di telefonia, e modifica una legge del 1956, la n. 1450, che, con l'andar del tempo, aveva presentato appunto la necessità di essere aggiornata e modificata.

Il 9 febbraio 1961, tra l'Associazione nazionale delle società concessionarie da una parte, e le varie federazioni dei sindacati dall'altra, fu raggiunto un accordo concernente le modifiche da apportare al provvedimento di cui sopra.

Analogamente avvenne, nel febbraio dello stesso anno, tra la società Italcable ed i sindacati dei lavoratori della categoria.

Il provvedimento di legge oggi al nostro esame ratifica tali accordi. Ragione per la quale ritengo che, seguendo la procedura usata anche in altre circostanze, e tenendo conto del parere favorevole formulato dalla Commissione Bilancio, al relatore non resti che invitare i colleghi ad approvare il provvedimento stesso, così come ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A partire dal 1° gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevato a lire 288.500 annue.

(È approvato).

ART. 2.

Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, sono maggiorate, a decorrere da tale data, della seguente misura percentuale:

50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1950;

20 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

8 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

3 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955.

A partire dal 1° gennaio 1961 tutte le pensioni dirette in corso di godimento a tale data non possono essere in ogni caso inferiori al trattamento minimo stabilito dal precedente articolo 1.

Le pensioni ai superstiti, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilità indicate nell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.

(È approvato).

ART. 3.

In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima.

Tale contributo suppletivo è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge.

Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario.

(È approvato).

ART. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'articolo 5, commi 2° e 3°, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Le disposizioni di cui al precedente comma integrano, a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(È approvato).

ART. 5.

I dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le società ed associazioni di cui al precedente articolo 4, di età superiore ai 45 anni se uomini, o ai 40 anni se donne, hanno facoltà di optare per la conservazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, purché ne facciano esplicita richiesta entro il termine di sei mesi dalla data predetta.

(È approvato).

ART. 6.

La facoltà di riscatto, prevista per i dipendenti da società telefoniche dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è estesa nei limiti, con le modalità e con le condizioni stabiliti dall'articolo stesso, anche a coloro che conseguono l'iscrizione al Fondo ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma integra, a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(È approvato).

ART. 7.

Agli iscritti al Fondo è concessa, altresì, la facoltà di riscattare, sempre nel limite massimo complessivo di anni 12 e mesi 6, stabilito dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450:

1°) i periodi di servizio prestati, con qualsiasi qualifica, presso le società ed associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge;

2°) i periodi di servizio prestati in qualità di lavoratore subordinato alle dipendenze di appaltatori di posti telefonici pubblici o di appaltatori degli Uffici Italcable, purché

già coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, oppure soggetti all'obbligo dell'assicurazione predetta. In questo ultimo caso, il riscatto potrà essere effettuato soltanto nei limiti stabiliti dall'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Ai fini del riscatto dei periodi di cui ai precedenti numeri 1°) e 2°), gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo, se posteriore, versando la riserva matematica prospettiva relativa all'età, al periodo da riscattare ed alla retribuzione soggetta a contributo, raggiunti alla data della domanda.

I contributi base ed integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti dell'iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

(È approvato).

ART. 8.

I termini previsti dall'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono entrambi elevati a 90 giorni.

(È approvato).

ART. 9.

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, possono provvedervi per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati dall'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza, mediante versamento dei contributi determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

(È approvato).

ART. 11.

Agli iscritti al Fondo è concessa la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza dal servizio, totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, in dipendenza del servizio militare prestato dal 10 maggio 1940 al 15 ottobre 1946.

Sono considerati periodi di servizio militare anche quelli previsti dall'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Per ottenere la regolarizzazione di cui al primo comma, gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, versando i contributi corrispondenti ai periodi da coprire, determinati in base alla retribuzione percepita nel mese di gennaio 1948 ed all'aliquota contributiva del 19,30 per cento, maggiorati degli interessi al saggio del 5 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 1948.

(È approvato).

ART. 12.

L'iscritto nei cui confronti abbia trovato applicazione quanto previsto nell'articolo 28, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e che non si sia avvalso del diritto di chiedere il ripristino dell'iscrizione al Fondo con le modalità e nel termine indicati nel secondo comma dell'articolo stesso, può provvedervi, mediante apposita domanda da presentare entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituendo l'importo eventualmente rimborsatogli, maggiorato dell'interesse al saggio del 5 per cento, in ragione di anno, dalla data del rimborso.

Analogo diritto, alle stesse condizioni, è riconosciuto al personale delle società ed associazioni di cui al precedente articolo 4, per i periodi di servizio precedentemente prestati presso le società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e presso la Società Italcable.

(È approvato).

ART. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo, mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo ».

La disposizione di cui al comma precedente si applica alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria concesse successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 14.

L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i dieci anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1°), 2°), 3°) e 4°) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in conformità di quanto è stabilito nel successivo articolo 28 ».

(È approvato).

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450 » (4199):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Brodolini, Bucalossi, Buttè, Cacciatore, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Foa, Fogliazza, Franco Raffaele, Gitti, Isgrò, Magnani, Mazzoni, Negrone, Nucci, Quintieri, Russo Spena, Scalia Vito, Scarpa, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle 17,50.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI